

Codice DB2016

D.D. 28 aprile 2014, n. 385

STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di aggiunta di specialia' in struttura poliambulatoriale gia' autorizzata in Via Cesare Pavese n. 6, Parco Dora Baltea.

Il Comune di Ivrea (TO) con nota prot. 17777 del 25 luglio 2013 (prot. di arrivo n. 20068/DB2016 del 26 agosto 2013) ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente alla richiesta di aggiunta di specialità in struttura poliambulatoriale già autorizzata in Via Cesare Pavese n. 6, Parco Dora Baltea, a nome della Società "STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS".

La Direzione Sanità con nota prot. n. 25763/DB2016 del 12 novembre 2013 ha trasmesso l'istanza all'ASL TO4, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L'ASL TO4 con nota prot. 118349 del 30 dicembre 2013, a firma del Direttore Generale, ha espresso relativamente alla richiesta il "nulla osta all'erogazione di prestazioni esclusivamente in forma di privato non accreditato".

La Direzione Sanità ritiene invece che mentre per le altre discipline richieste il parere dell'ASL possa essere condiviso, per quanto riguarda la Chirurgia Oncologica il parere debba essere negativo alla luce delle seguenti valutazioni:

- il modello organizzativo-gestionale interdisciplinare di cura del paziente oncologico, come definito dai provvedimenti programmatori regionali in coerenza con le disposizioni nazionali, è l'unico in grado di garantire ai pazienti neoplastici un percorso diagnostico terapeutico e assistenziale appropriato;
- i due requisiti che si ritengono indispensabili per garantire qualità e appropriatezza della prestazioni fornite in ambito oncologico sono infatti: la presa in carico globale e continuativa del paziente, assicurata all'interno delle Aziende Sanitarie Regionali dal Centro Accoglienza e Servizi – CAS, e la valutazione complessiva del paziente, operata dal Gruppo Interdisciplinare Cure – GIC competente per la specifica neoplasia, formato nella composizione minima prevista dal chirurgo, radioterapista, oncologo medico, infermiere, palliativista (con un anatomo patologo e un radiologo di riferimento);
- tutte le strutture che operano nella rete per esercitare attività in ambito oncologico devono rispondere a questi requisiti;
- la previsione di un'attività ambulatoriale di Chirurgia Oncologica espletata al di fuori dei modelli di cui sopra non risulta in grado di garantire né il principio dell'accoglienza e della regia dell'intero percorso di cura, assicurato dalla registrazione del paziente presso il Centro Accoglienza e Servizi di riferimento, né l'integrazione tra i diversi specialisti che attraverso una valutazione collegiale porta alla definizione della strategia terapeutica e contrasterebbe inoltre con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale in materia;
- anche sotto il profilo del fabbisogno complessivo di prestazioni in ambito oncologico lo stesso risulta soddisfatto nell'ambito del modello di cui sopra.

Visto che l'allegato C della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati sia sentita l'Asl territorialmente competente e che l'ASL TO4 ha fatto pervenire un parere favorevole.

Preso atto che dal contenuto dell'istanza si rileva l'impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società "STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS".

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013

determina

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società "STUDIO MEDICO CANAVESANO SAS" in quanto l'attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R.;
- di escludere da tale parere favorevole l'attività di Chirurgia Oncologica, alla luce delle motivazioni espresse in premessa;
- di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ivrea (TO) per il seguito di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Sergio Morgagni